

# Codice di condotta dei Senatori

## Articolo 1

*(Ambito di applicazione e finalità)*

1. Il presente Codice di condotta (di seguito "Codice") si applica ai Senatori limitatamente alle funzioni esercitate nello svolgimento del mandato parlamentare.

## Articolo 2

*(Obblighi generali di condotta)*

1. I Senatori esercitano senza vincolo di mandato la funzione rappresentativa, agendo con disciplina ed onore, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e responsabilità, al fine di prevenire qualsiasi azione o comportamento che possa compromettere il prestigio del Senato della Repubblica.
2. In nessun modo la carica di Senatore può essere utilizzata per ottenere vantaggi finanziari diretti o indiretti o altri benefici la cui accettazione potrebbe determinare una alterazione del principio della libertà di mandato di cui all'art. 67 della Costituzione.

## Articolo 3

*(Obblighi di trasparenza)*

1. Ai Senatori si applicano gli obblighi di trasparenza previsti dall'ordinamento e dalle norme regolamentari del Senato in merito alla dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti, nonché delle cariche e uffici ricoperti.
2. Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento per la verifica dei poteri, entro trenta giorni dalla proclamazione, ciascun Senatore deve dichiarare le cariche e gli uffici ricoperti a qualsiasi titolo, retribuiti e gratuiti, compilando un apposito foglio-notizie. In corso di legislatura, ciascun Senatore deve analogamente comunicare, entro trenta giorni, le cariche e gli uffici acquisiti o dismessi.
3. Gli obblighi di trasparenza relativi alle attività patrimoniali e finanziarie sono regolati ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Articolo 4  
*(Conflitto di interessi)*

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, i Senatori esercitano le loro funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione, senza alcuna forma di condizionamento derivante dalla propria condizione patrimoniale o finanziaria ovvero dalle cariche o uffici ricoperti.

Articolo 5  
*(Doni)*

1. I Senatori verificano che il valore dei doni accettati nell'esercizio delle proprie funzioni sia conforme alle consuetudini di cortesia.

Articolo 6  
*(Utilizzo del logo del Senato)*

1. L'utilizzo del marchio del Senato da parte dei Senatori è soggetto al rispetto del Disciplinare per l'uso del marchio del Senato della Repubblica di cui alla Delibera del Consiglio di Presidenza n. 24 del 16 dicembre 2008.

Articolo 7  
*(Tutela del prestigio del Senato)*

1. I Senatori garantiscono che, nell'espletamento delle funzioni che attengono all'esercizio del mandato parlamentare, i propri comportamenti non siano contrari al buon costume e non risultino lesivi del prestigio del Senato della Repubblica.

Articolo 8  
*(Vigilanza e sanzioni)*

1. Il Consiglio di Presidenza vigila sull'osservanza del Codice.
2. Su richiesta del Presidente del Senato, i presunti casi di violazione del Codice sono sottoposti all'esame del Consiglio di Presidenza che può delegare ai Senatori Questori il compito di procedere agli accertamenti istruttori necessari, in contraddittorio con il Senatore interessato.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del Codice di procedura penale, laddove, all'esito degli accertamenti di cui al precedente comma, si

rilevino fatti di particolare gravità che rischiano di determinare una alterazione del principio della libertà di mandato ovvero possano compromettere il prestigio del Senato, il Presidente può investire del caso il Consiglio di Presidenza il quale, sentiti i Senatori interessati, può deliberare le sanzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento.

4. Avverso le decisioni assunte è ammesso il ricorso alla Commissione Contenziosa.